

RC 2786/2017

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del legale

premessi che

Bari", sita in Bari (all.1);

posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale;

"scuole", quale prima scelta, quella ubicata in **Ugento** (nel cui territorio la

Avv. Francesco Ceiza

JOURNAL 1103, also via Form n. 51

Partimenti all'incasso o voi contante.

Quadrat

legge:

Jellison, ONCO.

L'assistenza è qualificata

10-11-1960

3

ricorrente ha la residenza), sita alla via Goldoni (codice: LEEEB4B01V);

- in data 28/06/2016 era comunicato alla ricorrente l'attribuzione del punteggio base di punti 73, con l'aggiunta di punti 6 per il trasferimento nel Comune/ambito di residenza, così come statuito dall'Allegato del C.C.N.L. (all.4);

- in data 29/07/2016, in virtù di decreto n.8793 emanato dal Dirigente dell'U.S.P. di Lecce (all.5), era pubblicato l'elenco ministeriale dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo per la provincia di Lecce (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.L.), per la scuola primaria, relativamente all'anno scolastico 2016/2017 (all.6);

- la ricorrente non rientra tra i trasferimenti di cui innanzi, mentre risultano inseriti nel predetto elenco i nominativi dei docenti appartenenti all'ambito nazionale Fase C di cui all'art.6 C.C.N.L., ai quali, pur corrispondendo, peraltro, un punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Congedi, è stato assegnato l'Ambito 20 richiesto, come si avrà modo di meglio argomentare nel prosieguo del presente atto;

- nell'allegato elenco ministeriale sono stati evidenziati i nomi dei predetti docenti che, per comodità, qui di seguito si indicano espressamente: Annarita Briotti, Paola Caiatta, Anna Elisa Colella, Lucia Casciaro, Vincenza Di Bella, Giovanna Fiore, Antonella Lanciano, Tommasa Littorio, Marisa Melcarne, Giovanna Negro, Maria Giovanna Piccinni, Ester Pizzileo, Rosanna Rizzo, Daniela Scippa;

- in particolare, le sig.re Daniela Scippa e Marisa Melcarne sono state assegnate alla scuola primaria sita in Ugento alla via Goldoni (codice: LEEEB4B01V), ossia proprio quell'istituto cui la ricorrente aveva indicato quale scelta primaria nella propria domanda di trasferimento;

- si fa presente, altresì, che, a seguito di istanza di accesso agli atti è emerso che la scuola in questione aveva inoltrato all'U.S.P. di Lecce, già in data 04/04/2016, i dati utili per stabilire il fabbisogno del personale docente di scuola primaria per l'A.S. 2016/2017;

- pertanto, l'oderna esponente inoltrava via pec apposita richiesta per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 C.C.N.L. (all.7) al fine di ottenere il trasferimento presso l'Ambito Territoriale di Ugento ovvero

presso tutte le sedi comprese nel detto ambito;

- non avendo, tuttavia, tale istanza ottenuto riscontro alcuno ed attesa l'urgenza di ottenere un provvedimento giudiziale che salvaguardasse e tutelasse, *medio tempore*, i diritti della docente, in uno con quelli della propria famiglia, la medesima, a ministero dell'Avv. Giovanni Gabellone, inoltrava ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale Civile di Bari, assumente il n.R.G. 12857/2016, all'esito del cui procedimento il Giudice, Dott.ssa M. Piccoli, non ravvisando la sussistenza della prova del *periculum in mora* - senza, tuttavia scendere nell'analisi del merito della controversia - emanava decreto di rigetto n.53382/2016 (all.8);

- decorsi i termini per la proposizione del reclamo, e, tuttavia, apparendo oltremodo ingiusto e gravemente lesivo dei diritti ed interessi della docente il mancato inserimento nell'elenco ministeriale sopra citato, si chiede l'accoglimento del presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' (ART. 1, COMMA 108, L. 107/2015) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.6 C.C.N.L. MOBILITA' 2016/2017 E RELATIVO ALLEGATO 1) - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Entrando immediatamente nel merito della vicenda che ci occupa, un primo centrale riferimento normativo è costituito dall'art.1, comma 108, lett c) della legge n.107/2015 a mente del quale "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. **Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art.399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili** inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)..."

I criteri attraverso i quali sono state individuate le sedi di assegnazione sono indicati nell'art.6 del C.C.N.L. sulla mobilità 2016/2017, approvato in data 08/04/2016 (all.9), il quale ha dettato un articolato sistema suddiviso in 4 fasi

(Fase A - Fase B - Fase C - Fase D), con cui, mediante un progressivo ordine di assegnazione, tenuto conto della disponibilità di organico delle singole Regioni e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda, è stato indicato, per ciascun docente immesso in ruolo, l'Ambito Territoriale in cui deve essere prestato servizio.

Con riferimento, in particolare, alla Fase B, l'art. 6 C.C.N.L. prevede testualmente: "1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dal GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D".

Il comma 2 dell'art. 6 C.C.N.L. prevede, altresì, che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

Ebbene, tale allegato si occupa di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte e 4 le fasi contemplate innanzi) che le operazioni di mobilità territoriale si svolgono secondo il seguente ordine:

"a. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III - 1) 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b) trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 13 del presente contratto genitori disabili;

- b2. trasferimenti a domanda, dei docenti Beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 13 del presente contratto assistenza familiari;
- c. trasferimenti a domanda, dei docenti Beneficiari della precedenza di cui al punto VI dell'art. 13 del presente contratto;
- d. trasferimenti a domanda, dei docenti Beneficiari delle precedenza di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto;
- e. trasferimenti a domanda, dei docenti Beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell'art. 13 del presente contratto;
- f. trasferimenti a domanda, dei docenti Beneficiari della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 13 del presente contratto;
- g. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Nello stesso allegato 1 è indicato che "Per ciascuna delle operazioni **l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.**

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O. M..

Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.

I docenti che non dovessero presentare domande saranno trasferiti d'ufficio con punti e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Orbene, venendo al caso di specie, l'odierna ricorrente, come già anticipato in punto di premessa, è docente di scuola primaria nell'ambito della Fase B del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2016/2017 ed in servizio presso l'Istituto Scolastico "S.G. Bosco-Melo da Bari".

All'esito della procedura di mobilità, alcuni concorrenti rientranti nella fase C - in quanto assunti nel 2015/2016 in fase C e B da GAE - e dunque appartenenti ad una fase diversa e successiva rispetto a quella in cui risulta

inserita l'odierna ricorrente, peraltro con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla medesima, sono stati assegnati nelle sedi scolastiche appartenenti all'Ambito 20, in aperta violazione della procedura di trasferimento disciplinata dall'art. 6 C.C.N.L. e dal relativo Allegato I, più volte richiamati.

In particolare, due di queste docenti, corrispondenti ai nomi di Daniela Scippa e Marisa Melcarne, sono state destinate alla scuola primaria sita in Ugento, alla via Goldoni (codice LEEEH4B01V), preferendole alla medesima ricorrente la quale aveva espressamente indicato nella domanda di trasferimento, quale prima scelta, tra "gli ambiti", Puglia Ambito 0020, e tra "le scuole", proprio il suddetto Istituto Scolastico.

Ed allora, è sufficiente attenersi agli addentellati normativi sopra richiamati per avvedersi degli errori macroscopici commessi dal Ministero convenuto nella fattispecie in esame.

Partendo dal disposto dell'art.6, comma 2, C.C.N.L. del 08/04/2016, è utile, innanzitutto, ribadire che ogni fase ha la precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio e i posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive.

Ciò significa che l'elenco dei docenti ammessi alla mobilità avrebbe dovuto essere formato per "compartimenti stagni", ossia valutando, dapprima, la posizione di quelli rientranti nella Fase A, poi quelli appartenenti alla Fase B e, solo in caso fossero residuati posti disponibili, operando la selezione anche per i docenti di Fase C.

In altri termini, la graduatoria viene determinata per ciascuna preferenza (e quindi con riferimento a ciascun ambito territoriale) e, dunque, vi sono distinte graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse, ma tale operazione non può prescindere dal disposto della norma testè richiamata che statuisce la precedenza di ogni fase rispetto alla successiva.

A tal proposito, il Tribunale di Como, riconoscendo le ragioni del ricorrente, affermava che "il disposto degli artt 2 e 6 CCNI 8/4/2016 impone di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva". Su tali basi il predetto Giudice ordinava al MIUR di riesaminare la domanda di assegnazione degli ambiti territoriali

nazionali, "nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che partecipano alla fase C con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto, non possono scavalcarli" e ciò "seguendo il punteggio e l'ordine di preferenza espresso, in relazione alle distinte fasi C e D in cui si articola la procedura" (Tribunale di Como - Dott.

Giovanni Luca Orfere, ordinanza del 28 novembre 2016).

Ed invece, nel caso di specie, la distorta ed erronea applicazione dei criteri indicati nel C.C.N.L. Mobilità Sociale 08/04/2016 ha prodotto degli effetti illegittimi a carico di chi, come la signora Daniela Congedi, pur vantando il diritto ad ottenere il trasferimento presso l'Ambito 20, anzi presso l'Istituto Scolastico prescelto in Ugento, si è vista scavalcare da altri concorrenti appartenenti alla Fase C, avveni, per giunta, un punteggio inferiore alla medesima.

Tale circostanza è frutto, ci si consenta, degli innumerevoli errori compiuti dal M.I.U.R. nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi dall'aver trovato ampia menzione nella stampa nazionale specializzata (cfr. ex multis, "Corriere della Sera", Mobilità insegnati nel caos, "cervelloni informatici in tilt"), indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati prodotti o meno dall'algoritmo o da una sua distorta applicazione.

2) CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 LEGGE 241/90

Occorre, innanzitutto, rilevare come il M.I.U.R. non abbia fornito alcuna motivazione in ordine al mancato trasferimento della ricorrente presso l'Ambito di residenza richiesto, né sono chiare le ragioni per cui la medesima è stata scavalcata nelle preferenze da altre docenti.

Da ciò emerge evidente come la ricorrente non sia stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura, né di comprendere i meccanismi burocratici che hanno condotto all'esito innanzi contestato.

A ben vedere, infatti, l'Amministrazione si è limitata a rendere noto l'elenco delle docenti aventi diritto al trasferimento senza, tuttavia, motivare la mancata scelta della ricorrente, in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n.241/90 che prevede l'obbligo per la P.A. di esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi all'adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sez V, n.5479 del 11/10/2005).

Ed infatti, il Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico, mediante nota del 29/07/2016, nel comunicare la pubblicazione sul sito web del M.I.U.R. dei trasferimenti degli insegnanti di ruolo di scuola primaria, A.S. 2016/2017, dopo aver dato atto della facoltà per ogni docente di attivare le procedure giudiziali avverso il suddetto provvedimento, accenna laconicamente alla possibilità che l'elenco possa subire variazioni in presenza di atti di autotutela o di errori materiali **ma nulla dice in merito alla ragioni sottese al mancato inserimento di alcuni docenti nel detto elenco.**

Tale provvedimento, emesso all'esito di un procedimento amministrativo, non può, dunque, essere considerato come adempimento dell'obbligo di motivazione cui la P.A. è tenuta, atteso che non consente alla ricorrente di conoscere, da un lato, le ragioni dell'esclusione e, dall'altro, il perché dell'accoglimento della domanda di trasferimento avanzata da altri docenti.

A tal proposito una recentissima ordinanza del Trib. di Bindi si - con riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c. inoltrato da una docente lamentante la circostanza che colleghi con minor punteggio del suo erano stati assegnati, a parità di condizioni (ciò che, peraltro, distingue tale fattispecie da quella oggetto della controversia in esame) e a parità di sedi richieste, in sedi vicine - ha "condannato": **"la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e del principio di precedenza di cui all'art. 13 contratto mobilità"** (Trib. Bindi si, sez. lav. n.19068 del 12/10/16).

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - ILLEGITIMITA' E ILLOGICITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Al di là delle argomentazioni rese nel paragrafo 1), che già di per sé stesse convincono della illegittimità e ingiustizia dei provvedimenti di trasferimento emessi dal Ministero convenuto, essi stessi sono stati adottati in aperta **violazione del generale principio dello scorrimento della graduatoria**, basato sul merito, che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97 della Cost. .

Dunque, a tutto voler concedere, anche laddove, per assurdo, non ci si fosse dovuti attenere alla preferenza delle fasi, così come statuito dall'art. 6 C.C.N.L. più volte richiamato, la scelta dei candidati avrebbe comunque dovuto seguire il principio generale dello scorrimento della graduatoria.

In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità, il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Ciò detto, considerata la possibilità riconosciuta ad ogni docente di esprimere con la propria domanda diverse preferenze territoriali con indicazione di un personale ordine di gradimento, e tenuto conto della prevalenza del punteggio più alto, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Province dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo posto disponibile; solo dopo la predetta assegnazione, il MIUR avrebbe potuto - e dovuto - passare all'esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via.

In altri termini, l'Ufficio territoriale aveva l'obbligo di assegnare ad ogni docente (nel rispetto della preferenza delle fasi) la prima sede indicata nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via la graduatoria, la sede disponibile secondo l'ordine di preferenza.

A tal proposito, secondo l'ordinanza del Tribunale di Trani del 16/09/2016, emessa in un caso analogo a quello che ci occupa: **"il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente"**. Infatti, rileva ancora il Tribunale del Lavoro di Trani: **"numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri"**. Secondo il predetto provvedimento, dunque, tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97

Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 08/04/2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 e, per tale ragione, l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è illegittima e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimiento della graduatoria (Tribunale di Trani, ordinanza n. 28744/2016 del 16/09/2016).

Nello stesso senso il Tribunale di Brindisi, secondo il quale la Pubblica Amministrazione: "ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente ovvisti dal criterio trasparente della merito-crazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimiento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati" (Trib. Brindisi, sez. Iov. n. 19068 del 12/10/16).

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal Giudice del lavoro di Taranto secondo il quale: "è pertanto evidente – sulla base della proseppitazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limiti delle finalità propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istante all'assegnazione di una serie compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023" (Trib. Civ. Taranto, Sez. Iov., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).

Anche il Consiglio di Stato ha statuito che: "Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione della sede e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito... sotto il

Francesco Cezza
A V V O C A T O

profilo generale, dall'art. 28, 1° comma, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento di concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, **nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata** (Consiglio di Stato, sez. IV, n.5611 del 18/10/2011).

Ed allora, anche a voler omettere di considerare la preferenza tra le fasce, la formazione della graduatoria in virtù dei titoli allegati, del punteggio e dell'anzianità anagrafica, come prescrive l'allegato 1 più volte citato, avrebbe condotto senza alcun dubbio all'accoglimento della domanda dell'odierna istante.

E sufficiente, infatti, analizzare l'elenco pubblico dei trasferimenti, in atti, per avvedersi che le docenti qui appresso elencate (le quali, come più volte dedotto rientrano nella Fase C, perchè assunte nel 2015/2016 in fase B e C da GAE) hanno tutte ottenuto l'assegnazione nella Provincia di Lecce (Ambito 20) pur avendo un punteggio minore dell'istante (che, ricordiamo, è di 73): - Annarita Biotti, **21** - Paola Caietta, **21** - Anna Elisa Colella, **20** - Lucia Casciaro, **30** - Vincenza Di Bella, **39** - Giovanna Fiore, **18** - Antonella Lanciano, **18** - Tommasa Littorio, **62** - Marisa Melcarne, **33** - Giovanna Negro, **33** - Maria Giovanna Piccinini, **21** - Ester Pizileo, **36** - Rosanna Rizzo, **24** Daniela Scippa, **21**.

Ed allora, la graduatoria stilata appare il frutto di una scelta discrezionale della P.A. la quale ha prodotto risultati illegittimi, prima ancora che irragionevoli, in danno dell'odierna ricorrente, sia perchè ha ignorato l'obbligo di valutazione delle domande per ogni singola Fase, nonché la precedenza fra le Fasi, sia perchè non ha tenuto conto dell'esistenza di criteri normativi specifici, da adottare in ordinata successione, al fine della scelta dei candidati.

Da ultimo, si evidenzia che al momento vi sono ancora molti posti dell'organico dell'autonomia della Scuola Primaria residuati all'esito dei trasferimenti interprovinciali e dopo l'assegnazione agli ambili e alle sedi dei docenti titolari aventi diritto di precedenza, come risulta dalla nota M.I.U.R. del 29/07/2016 (all.10).

Pertanto, il presente ricorso è finalizzato al riconoscimento delle ragioni della ricorrente e, per l'effetto, al riesame della posizione di costei sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare ai fini dell'assegnazione al posto di lavoro che merita di diritto.

4) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA ANALISI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE DELLA RICORRENTE

In disparte le argomentazioni innanzi dedotte, che già di per sé si appalesano sufficienti a convincere del diritto all'ottenimento della mobilità presso la sede indicata nella domanda di trasferimento, la situazione familiare della ricorrente è tale da rendere indispensabile il suo avvicinamento al paese di residenza.

Oltre alla ricorrente, della famiglia fanno parte integrante il marito, sig. Paride Sanapo, le due figlie minori, Veronica Sanapo, di anni 7, e Vittoria Sanapo, di anni 3, nonché la signora Angiolina Manco, di anni 82 (si allegano certificati di stato di famiglia e di residenza - all.11), nonna del marito della ricorrente.

In quanto portatrice di handicap in situazione di gravità, come accertato dal Verbale di visita medica rilasciato dalla Commissione competente, eseguita ai sensi della legge n.104/1992, che si allega in copia (all. 12), la signora Manco è assistita dalla sola nipote (acquisita), essendo costei l'unica componente del nucleo familiare a poterlo fare in mancanza del marito e di altri parenti della paziente, il primo deceduto e i secondi impossibilitati a prendersene cura per ragioni di lavoro.

Del pari, il marito della ricorrente, svolgendo l'attività di autotrasportatore sin dal 2002, anno in cui è sorta la ditta individuale Trasporti Due Esse s.n.c. di Sanapo Riccardo & Paride, giusta visura camerale che si allega in copia (all.13), ed essendo, pertanto, per ragioni strettamente attinenti al suo lavoro, spesso fuori sede, non può attendere alle esigenze e ai bisogni quotidiani della nonna, se non in via transitoria ed occasionale.

Non si può neppure ipotizzare di sobbarcare di tale onere le figlie dei coniugi Congedi e Sanapo attesa la loro tenerà età, salvo mettere a

repentaglio la vita stessa della signora Manco, nè esiste una persona di fiducia cui affidare questo gravoso e delicato compito.

Malgrado la descritta situazione richiederebbe che la sede lavorativa fosse vicina alla residenza nell'ottica di assicurare alla paziente le cure quotidiane e continuative di cui la medesima necessita, l'istante è costretta ad assentarsi tre volte alla settimana al fine di svolgere regolarmente la sua attività di docente.

Giova, peraltro, rilevare che la decisione della ricorrente di sottoscrivere un contratto part-time (in luogo di un contratto a tempo pieno) è frutto di una scelta obbligata in ragione della indispensabilità delle cure ed attenzioni di cui la paziente abbisogna, con la conseguenza collaterale che quasi tutto lo stipendio mensile viene eroso dalle spese sostenute in viaggi di trasporto, alimenti e via dicendo, come meglio si dirà qui appresso.

In particolare, l'orario scolastico stabilito per l'anno in corso prevede che la signora Congedi tenga le lezioni, nella sua materia di competenza, il lunedì dalle ore 11-16, il mercoledì dalle 8-10 e il venerdì dalle 8-12 (all.14).

Sebbene, come si può notare, l'orario delle lezioni non sia sempre lo stesso, la ricorrente raggiunge la città di Bari sempre alle ore 7.30, usufruendo del servizio offerto, all'importo mensile di € 128,70, dall'autobus "Borman" (come da biglietti mensili che si allegano in copia, unitamente ad altri biglietti settimanali e alla carta di riconoscimento n.346143 - all.15) il quale parte da Roccale, alle 05.05.

Laddove non fosse sufficiente la levataccia mattiniera che l'istante si sobbarca almeno tre giorni alla settimana - e che prevede, peraltro, il trogitto con la propria autovettura da Ugento sino alla stazione degli autobus sita in Roccale - sarà utile aggiungere che la stessa, una volta arrivata alla stazione centrale di Bari, è costretta a percorrere più di 1 km a piedi per raggiungere la sede lavorativa.

In tal senso il Tribunale di Foggia ha affermato che: "il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 300 km dal proprio luogo di residenza incide negativamente sulla vita personale e di relazione del ricorrente, peraltro padre di un bambino, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali" (Trib. Foggia, ordinanza n. 56079 del 14 dicembre 2016).

Non sfugirà, poi, che il programma annuale di tutte le attività scolastiche, come accade anche per l'Istituto "San Giovanni Bosco - Melo da Bari" per l'anno 2016/2017, oltre all'ordinario piano delle lezioni, contempla, altresì, una serie di giornate dedicate allo svolgimento degli incontri di programmazione, dei consigli scolastici, degli incontri scuola-famiglia, dei dipartimenti disciplinari, del collegio dei docenti, degli scrupoli di scuola ecc, ai quali ogni docente è obbligato a partecipare (all.16).

Ciò comporta, inevitabilmente, che le giornate in cui la ricorrente si sveglia alle ore 3.30 del mattino, si sposta con l'autovettura sino a Racale, prende l'autobus alle 5.05, giunge dopo due ore e trenta presso la Stazione di Bari, compie un lungo tragitto a piedi per arrivare all'Istituto Scolastico e, svolti gli adempimenti lavorativi, si ricongiunge, non prima di aver effettuato lo stesso percorso al contrario e non prima di sera, con la propria famiglia, sono in numero maggiore di dodici al mese; a tal proposito basti pensare, solo a titolo esemplificativo, che gli incontri di programmazione sono fissati a lunedì alterni.

Il disagio familiare si accresce allorché quando il sig. Sanapo è costretto a raggiungere con la propria autovettura la sede di Bari al fine di riportare la moglie in anticipo a casa, causa la necessità di somministrare indispensabili cure mediche alla sig.ra Manco o per far fronte a urgenti incombenenti riguardanti la prole.

A tal proposito, il Tribunale di Bari mediante un provvedimento di natura cautelare emesso in sede collegiale in data 06/10/2011, in ordine ad una situazione analoga affermava che: "....detto disagio appare tutt'altro che trascurabile, ove si consideri che di fatto il.....è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole)...."

A margine del disagio innanzi descritto, non sfugirà, come prima anticipato, che lo stipendio della ricorrente è commisurato ad un contratto parti time e, pertanto, si riduce proporzionalmente alle spese sostenute per gli spostamenti e per i viveri.

Orbene, per tutto quanto esposto, emerge evidente l'impossibilità per l'istante di conciliare la lunga distanza tra la residenza e la sede di servizio con le esigenze familiari, anche si trattasse di un solo giorno di lontananza.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37,

che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare". Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che "le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa 17 riferimento la norma citata "non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino" (Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e di "proteggere" la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

ISTANZA EX ART. 150 C.P.C.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati.

A tal proposito, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuare gli indirizzi dei medesimi, oltre a non garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed essere eccessivamente onerosa.

Pertanto, si chiede che Codesto Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principi fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali

Francesco Cezza
AVVOCATO

interessati di intervenire nel presente procedimento, essendo tale forma di notificazione utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Daniela Congedi, come innanzi elettrivamente domiciliata, rappresentata e difesa,


CHIEDE *PRELA ASSAGGIO DA USARE DA DISCUSSIONE*

che Ill.mo Tribunale Civile di Bari - sez. Lavoro adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e/o richiesta Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1) accettare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui al presente atto, l'illegittimità del decreto n.8793 del 29/07/2016 del Dirigente dell'USP di Lecce con cui è stato pubblicato l'elenco dei trasferimento del personale docente di ruolo [seconda fase - punti B, C e D dell'art.6 C.C.N.L.) anno scolastico 2016/2017, scuola primaria e, per l'effetto, ordinare al M.I.U.R. di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare ai fini dell'assegnazione della medesima alla Scuola Primaria del Comune di Ugento - via Goldoni (codice: LEEEBAB01V);

2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse accettarsi la mancanza di disponibilità di posti comuni di insegnamento presso la predetta scuola alla data di pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti, accettare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trasferimento nella Provincia di Lecce per l'anno scolastico 2016/2017 in una delle scuole richieste nella domanda di trasferimento e rientranti nell'ambito di residenza (ambito 20), e per l'effetto ordinare al M.I.U.R. di provvedere al predetto trasferimento;

3) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse accettarsi la mancanza di disponibilità di posti comuni di insegnamento rientranti nell'ambito 20 alla data di pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti, accettare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trasferimento nella scuola primaria della Provincia di Lecce per l'anno scolastico 2017/2017 in uno dei diversi ambiti scelti tra le preferenze territoriali nella domanda di



Francesco Cezza
A V V O C A T O

trasferimento (ambito 19-18-17), e per l'effetto ordinare al M.I.U.R. di provvedere al predetto trasferimento;

4) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione infavore del sottoscritto procuratore anistatario.

Si deposita:

- 1) contratto individuale di lavoro a tempo parziale
- 2) domanda di trasferimento interprovinciale scuola primaria a.s. 2016/2017
- 3) art. 9, comma 8, ord. Min n.241/2016
- 4) dati valutazione domanda di trasferimento - punteggio base 73
- 5) decreto n.8793 del Dirigente dell'U.S.P di Lecce del 29/07/2016
- 6) elenco ministeriale trasferimenti
- 7) richiesta tentativo di conciliazione del 08/08/2016
- 8) decreto di rigetto n.53382/2016
- 9) art. 6 c.c.n.l. sulla mobilità 2016/2017
- 10) nota m.i.u.r del 29/07/2016 - posti disponibili
- 11) certificato di stato di famiglia e di residenza
- 12) verbale del 30/06/2015 rilasciato da commissione medica
- 13) visura camerale trasporti due esse s.n.c. di sanapo riccarco & paride
- 14) orario scolastico a.s. 2017/2017 - scuola elementare I C "San Giovanni Bosco - Melo da Bari"
- 15) biglietti e carta di riconoscimento autobus borman
- 16) piano annuale attività a.s. 2016/2017 - scuola elementare I C "San Giovanni Bosco - Melo da Bari"

Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate in esito alle difese avversarie, nonché di formulare nuove istanze e/o richieste, anche istruttorie.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente ^{259,00}causa è indeterminabile, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € ~~513,00~~ ^{259,00} ~~me~~ il ~~Sottoscr.~~ Ho versato € 513,00

Salvezze illimitate

Maglie, 24 febbraio 2017

Avv. Francesco Cezza
Francesco Cezza



RC 2486/2017

IL TRIBUNALE DI BARI, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Angela Vernia,

letto il ricorso ex art. 414 c.p.c. pervenuto in data odierna,
letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati – mediante “pubblicazione integrale del ricorso ... sul sito internet del MIUR”;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consiglino circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentire la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. n° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
 - 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di legge.

FISSA

L'udienza di **discussione** della presente controversia, anche on considerazione dell'abnorme carico del ruolo e del numero di controversie preventivamente iscritte e/o più urgenti già fissate, avanti a sé medesimo, per il giorno **30.11.2017**, ore 9,15 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque entro e non oltre il termine di legge - ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR;

AVVERTE

Le ulteriori parti convenute che potranno costituirsi in Cancelleria, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto esse avranno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

(Dott.ssa Angela Vernia)

Deposito in Cancelleria

Bari

Il Cancelliere

LUCIANA MIGLIARDI

Il Cancelliere

LUCIANA MIGLIARDI

Bari, 7.3.2017.